

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 748

## PROPOSTA DI LEGGE

### d'iniziativa del Deputato SCALIA

*Presentata l'8 novembre 1963*

**Riconoscimento di anzianità ai dipendenti statali di ruolo ex combattenti e reduci partecipanti a concorsi riservati, trovantisi in particolare situazione**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il regio decreto 6 gennaio 1942 n. 27 stabilì che la metà dei posti da mettere a concorso fino al termine della guerra 1940-43, nel grado iniziale dei ruoli organici del personale civile delle Amministrazioni dello Stato, doveva essere accantonata per coloro che, nel periodo compreso tra la pubblicazione del bando e l'espletamento di ciascun concorso, si trovavano sotto le armi, nonché per coloro che, per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non avevano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi originari o raggiungere le sedi di esame.

I posti così accantonati dovevano conferirsi mediante concorsi da bandire dopo la cessazione dello stato di guerra.

La nomina dei vincitori del concorso riservato avrebbe dovuto aver decorrenza ai soli effetti giuridici, dalla stessa data di nomina dei vincitori del concorso originario e la graduatoria del nuovo concorso avrebbe dovuto integrare quella del concorso originario.

L'articolo 378 del testo unico del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concede ai concorrenti del 1946 che erano in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, per la partecipazione ai concorsi originari, il riconoscimento ai soli fini del computo del servizio utile per la pensione, del periodo di tempo intercorrente tra la data

della loro nomina a ruolo e quella della nomina a ruolo dei partecipanti ai concorsi originari.

In questa maniera un primo passo fu fatto per sanare almeno in parte la disparità di trattamento tra i non combattenti e i combattenti. Con l'approvazione della presente proposta si verrebbe a compiere un ulteriore passo che se non riuscirà ad eliminare ogni discriminazione dimostrerà la volontà del Parlamento di voler tener nel giusto conto i sacrifici dei dipendenti statali ex combattenti.

Nel 1946-47 furono indetti i concorsi per 293 posti per il gruppo A, 1.067 per il gruppo B, 357 per il gruppo C e 115 per i subalterni.

L'aumento di anzianità proposto comporterebbe al massimo tre aumenti periodici di stipendio che anche se si dovessero dare a tutti i vincitori dei concorsi sopraindicati e nella forma più vasta, raggiungerebbero la spesa complessiva annua di 105 milioni 844.716 lire.

Con l'articolo 2 della presente proposta si vuole inoltre eliminare il trattamento, particolarmente sfavorevole, per il personale appartenente alla carriera di revisione o di segreteria della Corte dei conti ex combattenti o reduci muniti di laurea diversa da quella in giurisprudenza.

Nell'ordinamento della Corte dei conti precedente al 1953, coloro che erano muniti di laurea, dopo sei anni di permanenza nel

ruolo *B*, potevano concorrere al grado nono della carriera del gruppo *A*; nella normale progressione di questa carriera, giunti al grado sesto (referendario) entravano automaticamente in magistratura.

Con la legge n. 161 del 21 marzo 1953, abolito il gruppo *A*, fu istituita la carriera di magistratura con inizio dal grado ottavo e l'ingresso fu riservato ai laureati in giurisprudenza. Coloro che, essendo alle armi, non poterono partecipare al concorso del 1942 per il gruppo *B* (vice revisore) ma parteciparono a quello « riservato » del 1946, ebbero attribuita l'anzianità dal 1949. In tal modo prima dell'entrata in vigore della legge 1953 non avevano maturata l'anzianità predetta dei 6 anni e quindi se non laureati in giurisprudenza furono esclusi per sempre dai concorsi per la magistratura.

Pertanto mentre per il personale di tutte le altre amministrazioni dello Stato il danno si è limitato ad un ritardo di sei anni nella progressione della carriera, per il personale della Corte dei conti esso fu enormemente più grave, perché oltre al ritardo dei sei anni si ebbe la preclusione all'accesso in magistratura.

Per comprendere questo stato di fatto si tenga presente che due persone che nel 1942 avevano gli stessi titoli, ma che erano una in guerra e l'altra in sede, si trovavano attualmente una alla qualifica corrispondente all'ex grado ottavo di gruppo *B* (stipendio di circa lire 72.000) e l'altra primo referendario con anzianità 1957 (stipendio di circa lire 270.000). Per cui la promozione proposta potrebbe almeno in parte compensare il danno subito.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

In favore degli ex combattenti, reduci, mutilati, invalidi di guerra ed assimilati, dipendenti statali di ruolo, che conseguirono la nomina a ruolo mediante concorso riservato, bandito ai sensi del decreto legislativo 25 marzo 1946, n. 141 — e che si trovarono nella impossibilità di partecipare al concorso originario, perché in servizio militare o per altra causa dipendente dallo stato di guerra — è attribuita, in aggiunta a quella posseduta nella qualifica in cui si trovano, un'anzianità pari al periodo di tempo intercorrente tra la data di decorrenza della loro nomina in ruolo e quella anteriore con la quale venne effettuata la nomina in ruolo di coloro che parteciparono ai concorsi originari.

### ART. 2.

Il personale appartenente alla carriera di revisione o di segreteria della Corte dei conti, munito di laurea diversa da quella in giurisprudenza, avente i requisiti di cui all'articolo precedente, già in servizio civile di Stato comunque denominato, che non potette partecipare al concorso originario perché in servizio militare, sarà transitato in soprannumero nella qualifica di direttore capo di segreteria o di revisione con decorrenza a tutti gli effetti dal 17 gennaio 1962.

Ad esso si applica l'articolo 26, terzo, quarto, e quinto comma della legge 20 dicembre 1961, n. 1345.